

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

Premesso che la Giunta regionale, con deliberazione n. 14-644/2024XII del 23/12/2024 ha nominato la d.ssa **Franca DALL'OCCO** direttore generale dell'**Azienda ospedaliera Mauriziano di Torino** e che la stessa, conscia delle responsabilità e dell'impegno che il mandato affidatogli comporta, dichiarando l'insussistenza di situazioni ostative, ha accettato l'incarico di cui trattasi come risulta dall'allegato 2 al presente contratto;
richiamati:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e s.m.i., recante "Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lett. p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria";
- la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i., recante "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali";
- la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i., recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";
- la legge regionale 6 agosto 2007 n. 18, recante "Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale";
- la DGR n. 24-412 del 21.11.2024 inerente alla rideterminazione dei contenuti normativi ed economici del contratto dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali;

tra

la Regione Piemonte, (in prosiegua Regione) in persona dell'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Prevenzione e Sicurezza sanitaria ed Edilizia sanitaria Federico Riboldi nato il 5.2.1986, domiciliato per gli effetti del presente contratto in Torino, Piazza Piemonte n. 1, demando alla sottoscrizione del presente contratto in forza della D.G.R. n. 14-644/2024/XII del 23/12/2024

e

la d.ssa **Franca DALL'OCCO**, (in prosiegua direttore generale) nata a Biella il 23/4/1964, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'**Azienda ospedaliera Mauriziano di Torino**,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. (Conferimento incarico)

1. La Regione conferisce alla d.ssa **Franca DALL'OCCO** l'incarico di direttore generale dell'**Azienda ospedaliera Mauriziano di Torino** (in prosiegua azienda).
2. L'incarico è conferito per la durata di **anni tre**, decorrenti dal **1° gennaio 2025**, o dalla data di sottoscrizione del presente contratto, se successiva.
3. Eventuali dimissioni anticipate dovranno essere comunicate dal direttore generale all'Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza ed Edilizia Sanitaria a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni.
4. La Regione si riserva la facoltà di variare l'azienda d'assegnazione del direttore generale - avuto riguardo alle aziende sanitarie regionali per le quali il direttore è stato riconosciuto idoneo in occasione della selezione regionale - senza che la mobilità interaziendale modifichi la durata e le altre condizioni del presente contratto, fatto salvo, se del caso, l'adeguamento del corrispettivo di cui all'art. 8. La mancata accettazione della nuova azienda di assegnazione costituisce grave motivo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. c) della l. r. n. 10/1995.

Articolo 2. (Oggetto della prestazione)

1. Il direttore generale si obbliga ad esercitare tutte le funzioni attribuite, da norme nazionali o regionali, al direttore generale dell'azienda sanitaria, e con l'assunzione dei poteri di gestione dell'azienda, quali disciplinati da norme di legge o di regolamento o da provvedimenti regionali o nazionali, si accolla ogni responsabilità connessa.
2. Il direttore generale - attraverso la gestione delle risorse organizzative, proprie dell'azienda e di quelle messe a disposizione dalla Regione, in base agli indirizzi di programmazione emanati dalla stessa e dallo Stato - nell'espletamento del mandato concorre alla realizzazione degli obiettivi di tutela della salute e d'assistenza sanitaria, sulla base dei livelli fissati dalla Regione e dallo Stato.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il direttore generale è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché di corretta gestione economica delle risorse.

Articolo 3. (Obiettivi di nomina)

1. L'allegato 1 al presente contratto definisce, in applicazione dell'art. 2, commi 2 e ss. del d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i., gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al direttore generale, anche di natura interaziendale, e gli obiettivi di trasparenza, il cui raggiungimento, unitamente alla verifica sui risultati aziendali conseguiti, verrà valutato nei termini e per le finalità di cui allo stesso art. 2.

Articolo 4. (Obblighi di fedeltà ed esclusività)

1. Il direttore generale si impegna a svolgere la prestazione a tempo pieno e con impegno esclusivo; è preclusa la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. In particolare, il direttore generale deve personalmente eseguire con assiduità l'incarico ricevuto, avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario, da lui nominati, valutata l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto d'interessi.
2. Il direttore generale, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Articolo 5. (Obblighi di riservatezza)

1. Il direttore generale - nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché alla legge regionale n. 14/2014, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi - è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza quali disciplinati dal Regolamento comunitario 2016/679/UE (GDPR).

Articolo 6. (Obblighi di informazione)

1. Il direttore generale assume tutti gli obblighi d'informazione posti a carico dell'azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s'impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti, tutti i dati e le notizie richieste. In particolare il direttore generale, in conformità alle previsioni del Patto per la sanità digitale di cui all'Intesa della Conferenza permanente Stato - Regioni del 7.7.2016, si obbliga ad informare la Regione di qualsiasi iniziativa progettuale riguardante il patto della sanità digitale.

2. Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi compresi nel sistema informativo sanitario nazionale e regionale costituisce grave motivo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. c), della l. r. n. 10/1995.

Articolo 7. (Obblighi in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria)

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405/2001, e modificato dall'art. 3, comma 168, della legge n. 350/2003, il direttore generale è tenuto all'attuazione, nell'acquisto di beni e servizi, dei principi di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999, nonché all'utilizzo degli altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
2. Per quanto attiene la razionalizzazione e la riduzione della spesa sanitaria, il direttore generale è altresì tenuto all'osservanza delle prescrizioni, di cui all'art. 15, comma 13, del d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, nonché di tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di acquisto di beni e servizi.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce grave motivo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lett. c), della l. r. n. 10/1995.

Articolo 8. (Corrispettivo)

1. Il corrispettivo per l'esercizio delle funzioni di direttore generale, al lordo di oneri e ritenute di legge, è determinato, per l'intera durata dell'incarico, in euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) annui, fatte salve eventuali successive determinazioni. Il compenso stabilito viene corrisposto in dodici quote mensili, autonome e posticipate, di pari ammontare.
2. Il trattamento economico così determinato ha carattere d'onnicomprendività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il direttore generale sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Con la sottoscrizione del contratto il direttore generale accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.
3. Per lo svolgimento delle attività inerenti alle funzioni, spetta al direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di prima fascia.
4. Il corrispettivo di cui al comma 1 è integrato della somma di euro 5.164,00 quale contributo per la documentata partecipazione a corsi di formazione manageriale e/o ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed a quelle cui il direttore partecipi per esigenze connesse al proprio ufficio, riservandosi la Regione di richiedere, annualmente, la relazione sullo sviluppo del percorso formativo. La somma di cui sopra, a carico dell'azienda sanitaria, è da parametrare all'effettiva durata dell'incarico nel corso dell'anno solare, deve intendersi come limite annuo di spesa, anche con riferimento ad iniziative formative che si sviluppino su più annualità. Il contributo, qualora non usufruito nell'anno, ovvero negli anni precedenti, non può essere cumulato con quelli spettanti per le annualità successive.

Articolo 9. (Integrazione al trattamento economico)

1. La Regione Piemonte stabilisce annualmente gli obiettivi aziendali e/o interaziendali di carattere economico-gestionale, di salute e assistenziali, di qualità e di funzionamento dei servizi, di trasparenza, il cui raggiungimento denoti significativi risultati di miglioramento gestionale.
2. Uno specifico obiettivo è assegnato con riferimento al rispetto dei tempi di pagamento, per una quota dell'indennità di risultato non inferiore al 30 per cento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 865, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

3. Il raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e la realizzazione degli obiettivi assegnati al direttore generale (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) nonché il rispetto dei vincoli di bilancio, potranno determinare la corresponsione, da parte dell'azienda, a titolo di integrazione del trattamento economico, di un compenso aggiuntivo nella misura massima del venti per cento della somma indicata al I comma dell'articolo 8.
4. L'accertamento, da parte della Regione, del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7 bis del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Articolo 10. (Tutela legale)

1. L'azienda, anche a tutela dei propri diritti e interessi, assume a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal direttore generale in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile avviati nei suoi confronti con riguardo ad atti direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'azienda medesima può anticipare gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del medesimo, a condizione che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione e l'assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, della deliberazione competono al direttore – amministrativo o sanitario – più anziano, il quale, a tali fini, sostituisce il direttore generale.
3. Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale. La rifusione degli oneri avviene, a domanda, sulla scorta di parcella preventivamente liquidate dai competenti ordini professionali.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'azienda ripeterà tutti gli oneri sostenuti in ogni grado del giudizio per la difesa del direttore generale.

Articolo 11. (Clausole risolutive espresse)

1. Le parti convengono che, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, il contratto è risolto nei seguenti casi:
 - a. accertata non corrispondenza al vero dei fatti esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina ;
 - b. accertata violazione degli obblighi previsti dall'articolo 4;
 - c. decadenza automatica del direttore generale, ai sensi dell'art. 52 comma 4 lett. d della l. 289/2002, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda, da accertare in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, dell'Intesa 23 marzo 2005;
 - d. decadenza automatica a seguito della nomina, da parte del Consiglio dei Ministri, di un commissario ad acta, nel caso di mancata presentazione del Piano di rientro o di riscontro negativo al medesimo, in applicazione dell'art. 2, commi 79 e 83 della L. n. 191/2009;
 - e. modificazioni che comportino la soppressione dell'azienda sanitaria cui il direttore generale è preposto ovvero approvazione di una diversa definizione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie che incida sull'ambito territoriale dell'Azienda cui è preposto il direttore generale;
 - f. decadenza automatica a seguito dell'accertamento, da parte della Regione, del mancato conseguimento degli obiettivi economico-gestionali, di salute e assistenziali, di qualità e di funzionamento dei servizi, di trasparenza, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7 bis, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
 - g. decadenza automatica in caso di mancata trasmissione del piano di rientro alla Regione, o al Commissario ad acta, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di

attuazione del medesimo piano di rientro, ai sensi dell'art. 1, commi 521 e ss., della legge n. 208/2015 e s.m.i. (Legge di Bilancio 2016).

Articolo 12. (Altre cause di risoluzione)

1. Il contratto è altresì risolto nei seguenti casi:
 - a. adozione della deliberazione regionale di non conferma dell'incarico a seguito della verifica di cui all'articolo 3;
 - b. dichiarazione di decadenza ai sensi dei commi 3, lettere a), c) e d), e 4 dell'articolo 12 della l. r. n. 10/1995 e s.m.i.;
 - c. dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 39/1995 e s.m.i.;
 - d. sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all'articolo 3, comma 11, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
 - e. intervenuta sentenza, anche non definitiva, di annullamento degli atti preordinati al presente contratto, ovvero quando l'Amministrazione regionale provveda, in via di autotutela, all'annullamento dell'atto di nomina;
 - f. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali;
 - g. collocamento in quiescenza in vigenza del presente contratto.
2. Nei casi di risoluzione del contratto previsti dall'art. 11, nonché dal presente articolo, nulla è dovuto al direttore generale a titolo di indennizzo per la risoluzione stessa.

Articolo 13. (Oneri e spese contrattuali)

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.
2. Gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente contratto sono posti a carico del bilancio dell'azienda sanitaria regionale cui il direttore è preposto.

Articolo 14. (Norme applicabili e foro competente)

1. Le premesse e gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Per quanto non espressamente previsto o non regolato dal d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dal d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i. o dalla l. r. n. 10/1995, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 2230 e seguenti del codice civile.
2. Foro competente è quello di Torino.

Letto, condiviso e sottoscritto in n. 2 originali.

Torino- Collegno, lì

per la Regione Piemonte, l'Assessore alla
Sanità, Livelli essenziali di assistenza,
Prevenzione e Sicurezza sanitaria ed Edilizia
sanitaria
Federico Riboldi

Il direttore generale
A.O. Mauriziano di Torino
d.ssa Franca DALL'OCCO

Ai sensi del II comma dell'articolo 1341 del Codice Civile la d.ssa **Franca DALL'OCCO** dichiara di approvare espressamente le clausole previste dai seguenti articoli: 1, commi 2, 3, e 4 ; 2 comma 3; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 13.

Il direttore generale
d.ssa Franca DALL'OCCO

Allegato 1 al contratto

Individuazione ed assegnazione degli obiettivi di nomina (art. 2, commi 2 e ss., d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i.)

1 - assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda: Gli Enti del SSR, in applicazione delle linee di programmazione sanitaria regionale, nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti e delle risorse assegnate con D.G.R. n. 9-7070 del 20 giugno 2023 e, s.m.i., sono tenuti ad assicurare il sostanziale pareggio di bilancio aziendale, sia in sede di adozione dei bilanci preventivi economici che in itinere nei conti economici trimestrali, nonché, in particolare, in sede di adozione del bilancio di esercizio aziendale a consuntivo. Per le aziende territoriali l'obiettivo è previsto a livello di singolo presidio a gestione diretta (inserito nella rete di E/U).

2 - ridurre i tempi e le liste di attesa come previsto dal PNGLA e dai piani di governo delle liste di attesa della Regione Piemonte, in applicazione della normativa specifica anche in relazione ai contenuti del d.l. 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie) come convertito L. 29 luglio 2024, n. 107 e, s.m.i.;

- vigilare sul rispetto della disposizione di cui al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del d.l. 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie) come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2024, n. 107 e s.m.i., anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito;

- vigilare sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del d.l. n. 73/2024 e s.m.i., trasmettendo un apposito rapporto alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute;

- garantire il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, anche evitando le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici;

- prevedere, nel limite massimo delle risorse disponibili, l'effettuazione delle visite diagnostiche e specialistiche anche nei giorni di sabato e domenica e la possibilità del prolungamento della fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni;

- provvedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'apertura straordinaria dei centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi al fine di garantire l'autosufficienza per il fabbisogno di sangue e dei suoi derivati e di implementare l'operatività dei centri trasfusionali, fino al raggiungimento del fabbisogno nazionale di sangue e di plasma;

- assicurare la corretta comunicazione tramite i siti web aziendali;

- valutare e migliorare l'appropriatezza delle visite e delle prestazioni ambulatoriali;

- assicurare il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale di cui all'articolo 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., con il divieto che l'attività libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali; a tale fine, l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa.

3 - Sviluppo del Piano Pandemico Regionale a livello aziendale: Dare attuazione all'aggiornamento – approvato dalla Regione Piemonte - del Piano pandemico operativo influenzale e Covid-19, sia territoriale che ospedaliero; i suoi punti cardine sono la revisione delle azioni chiave per le organizzazioni sanitarie e per tutti gli attori coinvolti, l'individuazione delle misure da adottare per ogni fase e la definizione delle procedure di riferimento, nel presupposto di fornire risposte coordinate e sistemiche.

4 - Miglioramento dei flussi informativi e dell'appropriatezza prescrittiva: L'appropriatezza prescrittiva e l'aderenza alle terapie sono aspetti di grande rilevanza per l'efficacia e la sicurezza dei trattamenti farmacologici, nonché per l'efficiente allocazione delle risorse disponibili.

5 - Sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei servizi on-line

6 – Sviluppo, a livello aziendale, del piano di edilizia sanitaria della Regione Piemonte

7 - Trasparenza: rispetto degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i

Allegato 2 al contratto

DICHIARAZIONE

in relazione alla d.G.R. n. 14-644/2024/XII del 23/12/2024 di nomina del direttore generale dell'**Azienda ospedaliera Mauriziano di Torino**, la sottoscritta **d.ssa Franca DALL'OCCO** nata a _____ il _____

dichiara:

- di essere inserita nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale e nella rosa di idonei riferentesi specificamente all' Azienda ospedaliera Mauriziano di Torino;
- che non sussistono situazioni ostative all'assunzione della carica di direttore generale di cui all'art. 3, comma 11, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- di non essere collocata in quiescenza, per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, del d. l. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114/2014, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Regione l'eventuale collocamento in quiescenza intervenuto nel corso dell'incarico, in conformità alla Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 3/2014.

Dichiara inoltre l'insussistenza delle cause d'inconferibilità e/o di incompatibilità di cui:

- all'articolo 3, comma 11, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- all'articolo 3 bis, comma 10, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- all'articolo 66, comma 1, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- agli articoli 13 e 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i.;
- al d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
- agli artt. 3, comma 1 lett. e), 5 , 8, 10 e 14 del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Dichiara altresì :

- di accettare la nomina a direttore generale **Azienda ospedaliera Mauriziano di Torino** alle condizioni tutte stabilite dalla sopra citata deliberazione di nomina impegnandosi, in particolare, a svolgere la prestazione a tempo pieno e con impegno esclusivo, e, con l'assunzione dei poteri di gestione, di accollarsi ogni responsabilità connessa, disciplinata da norme di legge o di regolamento o prevista da atti di programmazione o di indirizzo regionali, nazionali o aziendali ;
- di rinunciare ad eventuali atti ed azioni giudiziarie nei confronti della Regione Piemonte e delle aziende sanitarie regionali del Piemonte tutte, per pretese sostanziali relative a precedenti incarichi di direttore generale, commissario, direttore sanitario o amministrativo svolti presso aziende sanitarie regionali del Piemonte;
- di impegnarsi alla trasmissione al Presidente del Consiglio Regionale delle informazioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2012 ("Istituzione dell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive di governo della Regione e del sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione"), nel rispetto delle modalità stabilite, ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 24 del 08/02/2013;

- di impegnarsi altresì, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del citato d. lgs. n. 39/2013, a presentare annualmente una dichiarazione inerente l'insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità previste dal medesimo decreto legislativo.

Con riferimento al Regolamento Comunitario 2016/679/UE (GDPR), al d. lgs. n. 196/2003 ed al d. lgs. n. 101/2018, acconsente al trattamento dei propri dati personali e dichiara di essere stata adeguatamente informata in merito ai propri diritti ed all'utilizzo dei dati, che la Regione Piemonte tratterà con modalità informatiche, esclusivamente per i fini connessi all'incarico di cui trattasi; autorizza altresì, in particolare, la pubblicazione integrale – nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet dell'Amministrazione regionale - della presente dichiarazione e del proprio curriculum vitae.

Con riferimento alla legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché alla legge regionale n. 14/2014, dichiara di essere stata adeguatamente informata circa il procedimento di verifica inerente la veridicità delle dichiarazioni rese, di cui al Capo V del d.P.R. n. 445/2000, nonché di essere a conoscenza delle sanzioni – di cui al successivo Capo VI del d.P.R. cit. – previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di falsità in atti.

Torino, lì

FIRMA DEL DICHIARANTE